

Proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea

(2002/C 126 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 23 def. — 2002/0024(COD)

(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un'azione comunitaria in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili.
- (2) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, modificata dalla direttiva 2001/12/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede l'apertura dei diritti d'accesso all'infrastruttura per tutte le imprese ferroviarie comunitarie titolari di una licenza che desiderano effettuare servizi internazionali di trasporto di merci.
- (3) La direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce che tutte le imprese ferroviarie devono essere titolari di una licenza e che una licenza rilasciata in uno Stato membro è valida in tutto il territorio della Comunità.
- (4) La direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla

certificazione di sicurezza stabilisce un nuovo quadro di riferimento finalizzato alla creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere.

- (5) Le differenze in materia tecnica e operativa fra i sistemi ferroviari degli Stati membri hanno causato una compartimentazione dei mercati ferroviari nazionali e impedito uno sviluppo dinamico del settore su scala europea. La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽⁴⁾ e la direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽⁵⁾ hanno definito taluni requisiti essenziali e posto in essere un dispositivo finalizzato alla definizione di specifiche tecniche di interoperabilità obbligatorie.
- (6) Perseguire simultaneamente obiettivi di sicurezza e di interoperabilità richiede un notevole lavoro tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo è necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri all'interno della Comunità, un'Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l'interoperabilità. L'istituzione di un'Agenzia di questo tipo consente di considerare in modo congiunto e ad un livello di competenza elevato gli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità della rete ferroviaria europea e contribuisce in tal modo al rilancio del settore ferroviario e agli obiettivi generali della politica comune dei trasporti.
- (7) La direttiva . . . del Parlamento europeo e del Consiglio del . . . [sulla sicurezza ferroviaria] prevede lo sviluppo di indicatori comuni di sicurezza, di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza. L'elaborazione di tali strumenti richiede una competenza tecnica indipendente.
- (8) Per facilitare le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e nella prospettiva di un loro futuro riconoscimento reciproco, è necessario porre in essere un progressivo riconoscimento reciproco del maggior numero possibile di elementi che li compongono.
- (9) La direttiva . . . del Parlamento europeo e del Consiglio del . . . [sulla sicurezza ferroviaria] prevede che i provvedimenti nazionali in materia di sicurezza siano esaminati dal punto di vista dell'interoperabilità. Pertanto è indispensabile un parere basato sulla competenza di un organismo indipendente e neutrale.

⁽¹⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

- (10) In materia di sicurezza è importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Attualmente, non viene ancora effettuata un'analisi delle prestazioni, elaborata sulla base di indicatori comuni, che metta in relazione tutti i soggetti del settore ed occorre pertanto dotarsi di un tale strumento. Per gli aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione con Eurostat.
- (11) Gli organismi nazionali preposti alla sicurezza ferroviaria, gli organismi di regolamentazione e le altre autorità nazionali devono poter richiedere un parere tecnico indipendente quando sono chiamati a trattare questioni relative a più di uno Stato membro.
- (12) La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Tale situazione implica costi supplementari per il settore e impone viaggi a vuoto. Occorre pertanto sviluppare progressivamente un sistema europeo di certificazione delle officine di manutenzione.
- (13) La direttiva 2001/16/CE prevede che entro il 20 aprile 2004 sia sviluppata una prima serie di specifiche tecniche di interoperabilità. La Commissione ha affidato questo incarico all'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF), che riunisce i fabbricanti di attrezzature ferroviarie, gli operatori e i gestori d'infrastruttura. È importante tutelare l'esperienza acquisita dagli esperti del settore nel contesto dell'AEIF. La continuità delle attività e l'evoluzione nel tempo delle STI necessitano di un quadro tecnico permanente.
- (14) L'interoperabilità della rete transeuropea deve essere potenziata e l'adozione dei nuovi progetti di investimento sostenuti dalla Comunità deve rispettare l'obiettivo di interoperabilità, conformemente alle disposizioni della decisione n. 96/1692/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽¹⁾.
- (15) Le qualifiche professionali richieste per la guida dei treni rappresenta un elemento importante sia per la sicurezza che per l'interoperabilità in Europa. D'altro canto, costituisce un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione deve essere affrontata nel rispetto del quadro di riferimento esistente in materia di dialogo sociale. L'Agenzia deve fornire il supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto in debita considerazione a livello europeo.
- (16) L'immatricolazione è anzitutto un atto di riconoscimento dell'idoneità del materiale rotabile alla circolazione in condizioni specificate. L'immatricolazione del materiale deve essere effettuata in modo trasparente e non discriminatorio ed essere di competenza dell'autorità pubblica. L'Agenzia deve fornire il supporto tecnico per l'attuazione di un sistema di immatricolazione del materiale rotabile.
- (17) Per garantire la massima trasparenza e una parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, i documenti previsti per le procedure di interoperabilità devono essere accessibili al pubblico. Ciò vale altresì per le licenze e i certificati di sicurezza. L'Agenzia deve fornire i mezzi atti allo scambio efficace di tali informazioni.
- (18) La promozione dell'innovazione in materia di sicurezza ferroviaria e di interoperabilità è un compito di primaria importanza che l'Agenzia deve incoraggiare, soprattutto per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie.
- (19) Per assolvere correttamente ai propri compiti, l'Agenzia deve beneficiare della personalità giuridica e di un bilancio autonomo finanziato principalmente da contributi comunitari. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nei pareri e nelle raccomandazioni che essa formula, è importante che il direttore esecutivo goda di piena responsabilità e che il personale dell'Agenzia sia indipendente.
- (20) Nella sua composizione, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve riflettere l'equilibrio fra i due rami dell'esecutivo comunitario e garantire il principio di responsabilità dell'esecutivo di fronte al Parlamento europeo. Sulla base degli orientamenti proposti nel Libro bianco sulla *governance* ⁽²⁾ del 25 luglio 2001, la Commissione e gli Stati membri devono essere equamente rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari per adottare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune norme finanziarie, attuare procedure operative trasparenti per le decisioni dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo. Per garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dei settori interessati partecipano alle delibere ma senza diritto di voto, in quanto questo è riservato ai rappresentanti della pubblica autorità, tenuti a rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico. I rappresentanti sono nominati dalla Commissione sulla base delle qualifiche e dell'esperienza acquisita nel settore ferroviario e non nella loro qualità di rappresentanti di organizzazioni professionali.
- (21) I lavori dell'Agenzia devono essere condotti in modo trasparente e la gestione deve essere soggetta a tutte le disposizioni vigenti in materia di buona amministrazione e lotta antifrode. Deve essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, può convocare un'udienza con il direttore esecutivo dell'Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ COM(2001) 428 def.

(22) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, considerato il carattere collettivo delle attività da svolgere, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

PRINCIPI

Articolo 1

Istituzione e finalità dell'Agenzia

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia ferroviaria europea, di seguito denominata «l'Agenzia».

2. L'Agenzia ha il compito di contribuire sul piano tecnico all'attuazione della normativa comunitaria finalizzata a potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza.

3. Nel perseguire tali obiettivi, l'Agenzia tiene pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi.

Articolo 2

Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può adottare:

- a) raccomandazioni all'attenzione della Commissione, in merito all'applicazione degli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18;
- b) pareri all'attenzione della Commissione o delle autorità competenti negli Stati membri in applicazione degli articoli 8, 10, 13 e 15.

Articolo 3

Partecipazione degli esperti del settore

1. Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18, l'Agenzia si affida all'esperienza acquisita dagli esperti del settore, in particolare a quella dell'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF).

2. A tale scopo, dopo l'adozione del programma di lavoro annuale, l'Agenzia concorda la composizione dei gruppi di lavoro con le organizzazioni professionali del settore, che presentano a tal fine le loro proposte. L'Agenzia si accerta della rappresentatività e della trasparenza delle attività di tali gruppi di lavoro.

3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia.

Articolo 4

Consultazione delle parti sociali

Per le attività di cui agli articoli 6, 12 e 17 e allorché queste hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro degli addetti del settore, l'Agenzia consulta le parti sociali nel quadro del comitato per il dialogo sociale.

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. I pareri formulati dal comitato per il dialogo sociale sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE.

Articolo 5

Consultazione degli utenti

Per le attività di cui agli articoli 6 e 12 e allorché queste hanno un impatto diretto sui clienti, l'Agenzia consulta gli organismi rappresentativi degli utenti e dei clienti del settore del trasporto ferroviario di merci. L'elenco delle organizzazioni da consultare è stilato dal Comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE.

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. I pareri formulati dalle organizzazioni in questione sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE.

CAPITOLO 2

SICUREZZA

Articolo 6

Supporto tecnico

1. L'Agenzia raccomanda alla Commissione gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e i metodi comuni di sicurezza (CSM) previsti all'articolo 5 della direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria].

2. L'Agenzia raccomanda, su richiesta della Commissione, del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria], o di propria iniziativa, altre misure in materia di sicurezza.

3. Per il periodo transitorio che precede l'adozione dei CST, dei CSM e delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), nonché per quanto concerne le attrezzature e le infrastrutture che non rientrano nelle STI, l'Agenzia può formulare ogni raccomandazione utile alla Commissione. L'Agenzia si accerta della coerenza fra dette raccomandazioni e le STI vigenti e in corso di elaborazione.

4. L'Agenzia è tenuta a presentare un'analisi dei costi-benefici a sostegno delle raccomandazioni formulate in applicazione del presente articolo.

5. L'Agenzia organizza e facilita la cooperazione delle autorità nazionali di sicurezza e degli organismi di ispezione definiti dalla direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria].

Articolo 7

Certificati di sicurezza

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza ferroviaria, relativo all'armonizzazione dei certificati di sicurezza, l'Agenzia elabora e raccomanda un formato armonizzato per il certificato di sicurezza, ivi compresa una versione elettronica, e un formato armonizzato di domanda di certificato di sicurezza, contenente l'elenco degli elementi essenziali da produrre.

Articolo 8

Norme nazionali di sicurezza

1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia procede alla valutazione tecnica delle nuove norme nazionali di sicurezza trasmesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria].

2. L'Agenzia valuta la compatibilità di tali misure con i CST e i CSM definiti dalla direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria] e con le STI in vigore.

3. Qualora l'Agenzia, dopo aver tenuto conto degli elementi di motivazione comunicati dallo Stato membro, ritenga che una di tali misure non sia compatibile con le norme di cui al paragrafo 2, presenta un parere alla Commissione entro due mesi dalla data in cui la Commissione ha trasmesso all'Agenzia le norme da esaminare.

Articolo 9

Sorveglianza delle prestazioni in materia di sicurezza

1. L'Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle

indagini previste dalla direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria], al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni elencati all'allegato 1 della direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sulla sicurezza ferroviaria] e di acquisire tutti i dati disponibili in materia di sicurezza ferroviaria.

2. Sulla base degli indicatori di sicurezza, delle relazioni nazionali sulla sicurezza e sugli incidenti nonché sulla base delle proprie informazioni, l'Agenzia presenta ogni due anni una relazione pubblica sulle prestazioni in materia di sicurezza. La prima relazione è pubblicata nel corso del terzo anno di attività dell'Agenzia.

3. L'Agenzia si basa sui dati raccolti da Eurostat e collabora con Eurostat per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori di sicurezza ferroviaria e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto.

Articolo 10

Parere tecnico

1. Gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE possono richiedere un parere tecnico all'Agenzia per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza dei casi sottoposti alla loro attenzione.

2. I comitati previsti dall'articolo 35 della direttiva 2001/14/CE e dall'articolo 11bis della direttiva 91/440/CEE modificata possono richiedere un parere tecnico all'Agenzia per quanto riguarda, nei rispettivi settori di competenza, gli aspetti legati alla sicurezza.

3. L'Agenzia formula un parere entro il termine di due mesi. Tale parere è reso pubblico dall'Agenzia in una versione privata di tutti i dati soggetti a segreto commerciale o industriale.

Articolo 11

Registro pubblico dei documenti

1. L'Agenzia è incaricata di conservare un elenco pubblico dei seguenti documenti:

- a) le licenze rilasciate conformemente alla direttiva 95/18/CE;
- b) i certificati di sicurezza rilasciati conformemente alla direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria];
- c) le relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia in virtù dell'articolo 23 della direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria];
- d) le norme nazionali notificate alla Commissione in virtù dell'articolo 8 della direttiva ... [sulla sicurezza ferroviaria].

2. Le autorità nazionali incaricate del rilascio dei documenti menzionati al paragrafo 1 notificano all'Agenzia entro il termine di un mese ogni decisione individuale di rilascio, di diniego o di revoca. L'Agenzia può richiedere che le venga trasmesso il fascicolo che motiva il rilascio, il diniego o la revoca di uno dei suddetti documenti. In tal caso, le autorità competenti trasmettono il fascicolo all'Agenzia entro il termine di quindici giorni lavorativi.

3. L'Agenzia può completare tale base di dati pubblica con ogni documento utile in rapporto agli obiettivi del presente regolamento.

CAPITOLO 3

INTEROPERABILITÀ

Articolo 12

Supporto tecnico fornito dall'Agenzia

L'Agenzia contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione dell'interoperabilità ferroviaria conformemente ai principi e alle definizioni contenuti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. A tal fine, l'Agenzia:

- a) su mandato della Commissione, elabora i progetti di STI e trasmette tali progetti alla Commissione;
- b) provvede alla revisione delle STI alla luce del progresso tecnico e dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e propone alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari;
- c) provvede al coordinamento fra, da un lato, lo sviluppo e l'aggiornamento delle STI e, dall'altro, lo sviluppo delle norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione;
- d) organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi notificati.

Articolo 13

Ispezione e controllo degli organismi notificati

Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in relazione agli organismi notificati che essi designano, l'Agenzia può, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, verificare la qualità delle attività degli organismi notificati. Se del caso, presenta un parere alla Commissione.

Articolo 14

Supervisione del livello di interoperabilità

1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia raccomanda le modalità di realizzazione dell'interoperabilità, facilitando il co-

ordinamento tra gli operatori e tra i gestori dell'infrastruttura, in particolare per organizzare la migrazione dei sistemi.

2. L'Agenzia provvede alla supervisione dell'evoluzione dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari. Presenta e pubblica ogni due anni una relazione al riguardo. La prima relazione è pubblicata durante il secondo anno di attività dell'Agenzia.

Articolo 15

Interoperabilità della rete transeuropea

Su richiesta della Commissione, l'Agenzia esamina dal punto di vista dell'interoperabilità tutti i progetti infrastrutturali per i quali si chiede un contributo comunitario. L'Agenzia formula un parere entro il termine di un mese.

Articolo 16

Certificazione delle officine di manutenzione

L'Agenzia elabora un sistema europeo di certificazione delle officine di manutenzione del materiale rotabile e formula raccomandazioni ai fini della realizzazione di tale sistema.

Articolo 17

Qualifiche professionali

1. L'Agenzia raccoglie ed elenca le qualifiche essenziali richieste per la guida dei treni e i sistemi di formazione. Distingue fra le qualifiche generali necessarie per grande tipologia di materiale rotabile e le qualifiche specifiche relative a ciascuna linea e a ciascun materiale.

2. Per quanto concerne le qualifiche generali, l'Agenzia raccoglie ed elenca, per tipologia di materiale, le qualifiche minime e la formazione necessarie per i macchinisti, al fine di garantire la sicurezza della guida.

3. L'Agenzia formula raccomandazioni finalizzate all'adozione di un sistema di accreditamento degli istituti di formazione e dei diplomi rilasciati.

4. L'Agenzia favorisce e sostiene lo scambio di macchinisti e di formatori fra imprese ferroviarie di Stati membri diversi.

Articolo 18

Immatricolazione del materiale

L'Agenzia elabora e raccomanda alla Commissione un formato unico per l'immatricolazione e la registrazione del materiale rotabile, conformemente all'articolo 14 della direttiva 96/48/CE e all'articolo 14 della direttiva 2001/16/CE.

*Articolo 19***Registro dei documenti di interoperabilità**

1. L'Agenzia conserva un registro pubblico dei documenti seguenti definiti dalle direttive 2001/16/CE e 96/48/CE:

- a) dichiarazioni di verifica dei sottosistemi;
- b) dichiarazioni di conformità dei componenti;
- c) autorizzazioni alla messa in servizio, compresi i numeri di immatricolazione collegati;
- d) registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile.

2. Gli organismi interessati comunicano tali documenti all'Agenzia che ne definisce le modalità pratiche della loro trasmissione.

3. L'Agenzia costituisce una base dati elettronica contenente tali documenti. La base dati è accessibile al pubblico mediante un sito web.

CAPITOLO 4

STUDI E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE*Articolo 20***Studi**

Se necessario ai fini della realizzazione dei compiti previsti dal presente regolamento, l'Agenzia può far svolgere studi che finanzia mediante il proprio bilancio.

*Articolo 21***Promozione dell'innovazione**

La Commissione può affidare all'Agenzia il compito di promuovere le innovazioni finalizzate a migliorare l'interoperabilità e la sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e i sistemi di posizionamento e di monitoraggio.

CAPITOLO 5

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO*Articolo 22***Status giuridico, sede**

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2. La sede dell'Agenzia è decisa dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, su proposta della Commissione.

3. In ciascuno Stato membro, l'Agenzia gode della massima capacità giuridica che il diritto nazionale riconosce ad una

persona giuridica, in particolare, della facoltà di acquisire o alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.

4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

*Articolo 23***Privilegi e immunità**

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 24***Personale**

1. Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, l'Agenzia esercita, in materia di personale, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità autorizzata a sottoscrivere contratti.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, il personale dell'Agenzia è composto da agenti temporanei assunti dall'Agenzia per una durata massima di cinque anni. Detti agenti temporanei sono così suddivisi:

- agenti assunti fra gli esperti del settore in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria;
- agenti assunti in qualità di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione ad attività di inquadramento o di gestione;
- altri agenti nel senso inteso dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità assegnati a compiti esecutivi o di segreteria.

4. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro organizzati dall'Agenzia non appartengono al personale dell'Agenzia. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dell'Agenzia, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

*Articolo 25***Funzioni e poteri del direttore esecutivo**

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, il quale è responsabile della gestione corrente dell'Agenzia e agisce in piena autonomia. Il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, organismo o impresa.

2. Il direttore esecutivo:
- elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione;
 - adotta le misure necessarie per attuare il programma di lavoro e risponde ad ogni richiesta di assistenza della Commissione;
 - adotta i provvedimenti necessari, in particolare le istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;
 - predispone un efficace sistema di valutazione dei risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e, su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;
 - predispone inoltre un sistema di controllo regolare, conforme a criteri professionali riconosciuti;
 - esercita nei confronti del personale i poteri di cui dall'articolo 23, paragrafo 2;
 - elabora un bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 38 e lo esegue conformemente all'articolo 39.
3. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi unità. Il direttore esecutivo non può delegare i poteri che gli sono conferiti.

Articolo 26

Nomine in seno all'Agenzia

- Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, che delibera su proposta della Commissione. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni, rinnovabile una sola volta per una durata massima di due anni.
- Il direttore esecutivo dell'Agenzia nomina gli altri membri del personale dell'Agenzia conformemente ai principi stabiliti dall'articolo 23 del presente regolamento.

Articolo 27

Audizione del direttore esecutivo da parte del Parlamento europeo

Il direttore esecutivo presenta ogni anno al Parlamento europeo la relazione generale sulle attività dell'Agenzia. Il Parlamento europeo ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento un'audizione del direttore esecutivo in merito a questioni legate all'attività dell'Agenzia.

Articolo 28

Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

- L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.
- Il consiglio di amministrazione:

- nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo 26;
- adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;
- adotta entro il 30 ottobre di ogni anno il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;
- adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario approvando, se del caso, le necessarie rettifiche in funzione del contributo della Comunità e delle altre entrate dell'Agenzia;
- esercita le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia in applicazione delle disposizioni del capitolo 6;
- esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e si assicura che l'Agenzia operi con la dovuta trasparenza e imparzialità.

Articolo 29

Composizione del consiglio di amministrazione

- Il consiglio di amministrazione è composto da:
 - sei rappresentanti del Consiglio;
 - sei rappresentanti della Commissione;
 - tre personalità indipendenti, senza diritto di voto, nominate dalla Commissione per la loro competenza riconosciuta nel settore.
- Il Consiglio e la Commissione nominano i propri rappresentanti nonché un supplente per ciascuno di essi, che potrà rappresentarli con diritto di voto in caso di assenza. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di cinque anni, rinnovabile una volta.

Articolo 30

Presidenza del consiglio di amministrazione

- Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
- Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di tre anni e termina in ogni caso quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una volta.

Articolo 31

Riunioni

- Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 32

Votazioni

Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri che godono del diritto di voto. Ogni membro dispone di un voto, ad eccezione delle tre personalità indipendenti e del direttore esecutivo che non hanno diritto di voto.

Articolo 33

Visite negli Stati membri

1. Per assolvere ai compiti che le sono stati affidati in applicazione degli articoli 8, 9, 10, 13 e 15, l'Agenzia può effettuare, su richiesta della Commissione, visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati membri visitati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia per un corretto espletamento della visita. I funzionari dell'Agenzia hanno facoltà di:

- a) esaminare fascicoli, dati, verbali ed altri documenti pertinenti, legati all'attuazione della normativa comunitaria in materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria;
- b) prendere copie della totalità o di parte di tali fascicoli, dati, verbali ed altri documenti;
- c) richiedere spiegazioni orali in loco;
- d) accedere a tutti i locali, terreni o mezzi di trasporto.

2. L'Agenzia informa dello Stato membro interessato, comunicando i nominativi dei funzionari cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite esercitano i loro poteri previa presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo dell'Agenzia recante l'oggetto e lo scopo della missione.

3. A conclusione di ciascuna visita, dopo aver sentito gli esponenti degli organismi visitati, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Articolo 34

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o del regime loro applicabili.

Articolo 35

Lingue

1. Le lingue di lavoro interne dell'Agenzia sono l'inglese, il francese e il tedesco. Gli Stati membri possono rivolgersi all'Agenzia in una qualsiasi lingua comunitaria.

2. Le traduzioni necessarie per il funzionamento dell'Agenzia sono fornite dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 36

Partecipazione di paesi terzi

1. La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti i paesi europei che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali tali paesi adottano ed applicano la legislazione comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento.

2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei suddetti accordi, saranno poste in essere apposite regole per definire le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la natura e la portata di tale partecipazione. Le suddette regole comprendono anche le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale e possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione.

Articolo 37

Trasparenza

Ai documenti conservati dall'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Il consiglio di amministrazione adotta le misure concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 38

Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - un contributo della Comunità;
 - un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia in virtù dell'articolo 35;

— corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione allegandovi un quadro dell'organico.

4. Entrate e spese devono essere in pareggio.

5. Al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio dell'esercizio successivo e lo trasmette alla Commissione che si basa su tale documento per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

6. Al più tardi entro il 15 gennaio dell'esercizio in oggetto, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia adattandolo, se del caso, al contributo comunitario deciso dall'autorità di bilancio.

Articolo 39

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.

2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese nonché la verifica della sussistenza e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti la contabilità dettagliata di tutte le entrate e di tutte le spese relative all'esercizio precedente.

La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 248 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio di amministrazione dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Agenzia.

Articolo 40

Regolamento finanziario

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia, che specifica in particolare la procedura applicabile all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 41

Disposizioni antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti, si applicano senza restrizione le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale ⁽¹⁾, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e attua immediatamente le disposizioni necessarie, applicabili a tutti gli agenti dell'Agenzia.

3. Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, in caso di necessità, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42

Inizio dell'attività dell'Agenzia

L'Agenzia sarà operativa entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 43

Valutazione

Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, la Commissione procede alla valutazione dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Tale valutazione tiene conto del parere dei rappresentanti del settore, delle parti sociali e degli organismi di tutela dei consumatori. I risultati della valutazione sono resi pubblici. La Commissione propone, se del caso, una modifica del presente regolamento.

Articolo 44

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999.